



Provincia autonoma di Trento

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI
SORVEGLIANZA CONGIUNTO DEL PROGRAMMA FONDO
SOCIALE EUROPEO PLUS E DEL PROGRAMMA FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
2021 - 2027**

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DI DATA 22.11.2022

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA CONGIUNTO DEI PROGRAMMI FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027

- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”;
- visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) adottato con Decisione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- visto il Programma Fondo sociale europeo plus 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PR FSE+, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5852 del 08.08.2022 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1810 di data 7.10.2022;
- visto il Programma Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PR FESR, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 7943 del 28.10.2022;
- dato atto che per quanto riguarda le competenze del Comitato relative ai PO FSE e FESR riferite al periodo di programmazione 2014-2020 valgono le norme dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1301/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nei rispettivi PO;
- d’intesa con l’Autorità di gestione dei Programmi FSE+ e FESR, identificata nel Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea,

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato di sorveglianza congiunto dei Programmi FSE+ e FESR 2021-2027, istituito ai fini di sorvegliare l'attuazione dei suddetti PR, in conformità con gli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Art. 2 - Composizione del Comitato di sorveglianza

1. Il Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 1, di seguito Comitato, istituito in conformità dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2021/1060 è composto da rappresentanti dei soggetti indicati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che ha istituito il Comitato n. 1856 di data 14.10.2022 e la successiva deliberazione di integrazione n. 1990 del 4.11.2022;
2. Ciascun membro del Comitato ha diritto di voto.
3. Ai lavori del Comitato sono inoltre invitati in modo permanente i soggetti indicati nelle deliberazioni di cui al punto 1 del presente articolo. Essi partecipano alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
4. I rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del Comitato in veste consultiva e di sorveglianza, come previsto dall'art. 39 c. 2 Regolamento (UE) 2021/1060.
5. Ai lavori del Comitato partecipa, fra gli invitati permanenti, il punto di contatto dedicato alla Carta dei Diritti individuato dall'Autorità di Gestione. Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.
6. Qualora il Comitato esamini reclami o casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sarà prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

7. Il Comitato è presieduto dal Dirigente pro tempore del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea in qualità di Autorità di gestione dei Programmi FSE+ e FESR.
8. Per ogni membro e invitato del Comitato può essere indicato un supplente. Nel caso non sia stato designato un supplente o qualora anche quest'ultimo sia impedito a partecipare alla riunione del Comitato, il membro o invitato può delegare a rappresentarlo altro soggetto appartenente alla medesima Struttura. Il delegato non può essere un altro membro o invitato del Comitato. La delega deve essere formalizzata per iscritto e consegnata alla Segreteria tecnica prima dell'avvio dei lavori.
9. Eventuali cambiamenti dei nominativi dei membri del Comitato o degli invitati permanenti, o dei loro eventuali supplenti, sono comunicati dai soggetti di riferimento alla segreteria tecnica del Comitato.
10. Eventuali integrazioni o aggiornamenti relativi ai soggetti che compongono il Comitato sono oggetto di approvazione da parte della Giunta provinciale, previa proposta del Comitato.
11. Ai fini del rispetto dell'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, in tema di prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, nonché degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014, i membri del Comitato coinvolti nella preparazione di inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione dei Programmi sono informati circa i loro obblighi relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza e al conflitto di interessi. Inoltre, l'Autorità di Gestione assicura l'adozione di misure idonee affinché i membri del Comitato, diversi dai rappresentanti delle altre strutture provinciali competenti per l'attuazione dei Programmi, non si trovino in situazioni di potenziale conflitto di interesse né assumano incarichi contraddistinti da situazioni di incompatibilità rispetto al loro ruolo di membri del Comitato, con riferimento alla preparazione di Avvisi e Bandi o nella loro valutazione o nel monitoraggio dei Programmi.
12. Nell'ambito delle misure idonee a prevenire situazioni di conflitto di interesse indicate nel precedente punto 11, nella trattazione dei punti all'ordine del giorno di una seduta, laddove i membri del Comitato diversi dall'Autorità di Gestione e dalle altre strutture provinciali competenti per l'attuazione dei Programmi dovessero rilevare motivi di potenziale conflitto di interesse rispetto al proprio ruolo nel Comitato stesso, saranno tenuti a comunicarlo alla segreteria tecnica e a garantire il rispetto del dovere di astensione dal compito d'ufficio per conflitto di interesse, astenendosi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle deliberazioni su tutte le tematiche nell'ambito delle quali possa verificarsi il predetto conflitto d'interesse, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'allocazione delle risorse e i criteri di selezione.

13. In osservanza di quanto previsto dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia autonoma di Trento e dal rispetto della policy anticorruzione adottata ai sensi del sopra citato Piano, sono estesi, per quanto compatibili, ai membri del Comitato ivi compresi quelli diversi dai rappresentanti delle altre strutture provinciali competenti per l'attuazione dei Programmi.
14. È assicurata, ove possibile, un'equilibrata presenza di uomini e donne all'interno del Comitato.
15. È facoltà del Presidente del Comitato invitare alle riunioni ulteriori partecipanti, anche in relazione alle specifiche tematiche trattate nella seduta di riferimento del Comitato. Il Presidente del Comitato può promuovere gruppi di studio su temi specifici.
16. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono previsti compensi.

Art. 3 - Segreteria tecnica del Comitato

1. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica, nominata con la deliberazione di istituzione del Comitato.
2. La segreteria tecnica è in capo al Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea e svolge i seguenti compiti:
 - a) mette a disposizione online in apposita area del sito web dei Programmi la documentazione esaminata e approvata dal Comitato;
 - b) organizza le riunioni del Comitato;
 - c) predispone il verbale delle riunioni del Comitato;
 - d) gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 6.
3. La corrispondenza riguardante il Comitato di sorveglianza deve essere indirizzata alla segreteria tecnica. L'indirizzo di posta elettronica è comitato.sorveglianza.tn@provincia.tn.it.
4. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, sono posti a carico delle risorse della Priorità Assistenza Tecnica dei PR 2021-2027 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/1060 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 4 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento dei Programmi FSE+ e FESR verso il conseguimento dei

relativi obiettivi. A tal fine, esso svolge i compiti di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. In particolare, il Comitato esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
 - d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
 - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
 - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
 - j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso;
 - k) eventuali reclami / casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
3. Il Comitato esamina e approva:
 - a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - b) le relazioni finali in materia di performance dei PR FSE+ e PR FESR;
 - c) il piano di valutazione dei PR FSE+ e FESR e le eventuali modifiche;
 - d) le eventuali proposte di modifiche dei programmi avanzate dall'Autorità di gestione;
 - e) la proposta da parte dell'Autorità di Gestione di esentare alcune operazioni del settore ricerca e innovazione dall'obbligo di applicazione delle "Opzioni Semplificate dei Costi" (OCS).
4. Il Comitato è informato su:
 - a) nomina da parte dell'Autorità di Gestione del punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali, referente per l'effettiva applicazione ed attuazione della condizionalità;

- b) recepimento, con cadenza annuale, delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo relativo alla disabilità rivolto alle Amministrazioni titolari di Programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.
5. Il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione ai Programmi operativi FSE e FESR del periodo di programmazione 2014-2020. In tale ambito sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art.110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato dei PO FSE e FESR 2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FSE+ e FESR 2021-2027.
 6. Il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre il carico amministrativo per i beneficiari dei Programmi.

Art. 5 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente su iniziativa di quest'ultimo o, in casi di necessità debitamente motivata, su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato.
2. Le sedute del Comitato possono svolgersi in presenza e/o in via telematica.
3. Su iniziativa del Presidente, la seduta del Comitato può essere preceduta da riunioni tecniche di preparazione, alle quali possono partecipare i membri e gli invitati del Comitato, nonché funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente.
4. L'ordine del giorno, recante le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è trasmesso ai membri del Comitato e agli invitati tramite posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
5. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 10 giorni di calendario prima della riunione.
6. I documenti di lavoro relativi alla seduta del Comitato e i punti all'ordine del giorno per i quali si preveda l'esame e l'approvazione da parte del Comitato sono messi a disposizione del Comitato in formato elettronico, tramite la pubblicazione in apposita area del sito web dei Programmi, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti il giorno della riunione. È facoltà del Presidente mettere a disposizione prima della riunione ulteriori materiali e documenti di lavoro connessi ai punti dell'ordine del giorno della seduta di riferimento.

7. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue deliberazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente all'inizio dei lavori.
8. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento di questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
9. Le eventuali tematiche relative al PO FSE e al PO FESR della programmazione 2014-2020 sono evidenziate nell'ordine del giorno e trattate nella fase conclusiva della riunione del Comitato.
10. L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione dei punti di discussione enunciati. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può modificare la successione, previo assenso dei presenti.
11. Qualora sia necessario discutere di argomenti specifici relativi ad uno dei due Programmi, il Presidente può prevedere sessioni separate del Comitato. In tal caso il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue deliberazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri relativi al Programma in questione è presente all'inizio dei lavori.
12. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso dai membri presenti. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
13. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
14. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla segreteria tecnica del Comitato e trasmessa, di norma, entro il giorno successivo a quello della seduta.
15. I verbali delle sedute del Comitato indicano la sede, la data, gli orari, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori e riportano le deliberazioni e le raccomandazioni del Comitato, comprese le opinioni e le proposte dei membri e degli invitati permanenti, nonché degli eventuali ulteriori partecipanti invitati alla seduta.
16. Il verbale è predisposto dalla segreteria tecnica del Comitato ed è approvato con procedura di consultazione scritta di cui al successivo articolo 6. In alternativa il verbale può essere approvato nel corso della riunione successiva del Comitato.

17. Dietro motivata richiesta i membri del Comitato possono richiedere al Presidente di mettere a disposizione le registrazioni audio e/o video della seduta.

Art. 6 - Procedura di consultazione scritta

1. Nei casi di necessità motivata o qualora se ne ravvedano ragioni di opportunità, anche ai fini dell'approvazione del verbale, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato mediante comunicazione inviata per posta elettronica.
2. I documenti da sottoporre all'esame e all'approvazione mediante la procedura di consultazione scritta sono messi a disposizione del Comitato in apposita area del sito web dei Programmi.
3. I membri esprimono per iscritto il loro parere in merito ai documenti oggetto della procedura di consultazione entro 10 giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione di avvio della procedura di cui al punto 1.
4. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un membro del Comitato vale quale assenso.
5. La deliberazione relativa all'approvazione dei documenti oggetto della procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso dai membri del Comitato. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente informa il Comitato dell'esito della procedura mediante comunicazione inviata per posta elettronica.
7. Il Presidente, per motivi di urgenza, può ridurre a 5 giorni di calendario il termine di cui al punto 3.

Art. 7 - Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, l'elenco dei membri del Comitato, il presente Regolamento interno, i documenti approvati dal Comitato, i principali dati e informazioni relativi all'attuazione dei Programmi, nonché i verbali delle sedute, sono resi disponibili al pubblico sul sito web dei Programmi.
2. Successivamente a ciascuna seduta del Comitato, il Presidente provvede inoltre alla diffusione di un comunicato stampa contenente la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Art. 8 - Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato, d'intesa con l'Autorità di Gestione, con deliberazione del Comitato, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060, nonché delle ulteriori normative di riferimento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione europea C(2022) 5852 del 08.08.2022 di approvazione del PR FSE+ 2021-2027 e dalla Decisione della Commissione europea C(2022) 7943 del 28.10.2022 di approvazione del PR FESR 2021-2027, nonché la normativa europea di riferimento sui fondi strutturali.
3. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative ai PO FSE e FESR riferite al periodo di programmazione 2014-2020 valgono le norme dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1301/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nei rispettivi PO.